

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB
PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI CONTENUTI
NELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA**

PREAMBOLO

VISTO l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato – e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE;

CONSIDERATO che la CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e vigila sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico dagli emittenti, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal d. lgs. n. 58/1998;

VISTO, in particolare, l'articolo 187 *octies*, comma 4, lett. e) del d. lgs. n. 58/1998, introdotto dal citato articolo 9 della legge n. 62/2005 ed espressamente richiamato anche nell'articolo 115, comma 1, lett. *c-bis*) dello stesso d. lgs. n. 58/1998, che attribuisce alla CONSOB il potere di “*accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994*”;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) del 16 maggio 1962 che istituisce, al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi, il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi e lo affida alla Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza;

VISTE le successive deliberazioni integrative e di adeguamento adottate dal medesimo Comitato interministeriale e da ultimo la deliberazione del 29 marzo 1994, che tra l'altro hanno ribadito l'affidamento del servizio di centralizzazione dei rischi alla Banca d'Italia;

VISTO che la disciplina di funzionamento della Centrale Rischi è dettata dalla Banca d'Italia in forza della previsione contenuta nell'articolo 53, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), ai sensi del quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; nonché in forza della previsione contenuta nell'articolo 67, comma 1, lett. b) e di quella contenuta nell'articolo 107, comma 2 del testo unico bancario che conferiscono alla Banca d'Italia analogo potere regolamentare in materia di gruppi bancari e di intermediari iscritti all'elenco di cui all'articolo 107 del predetto testo unico;

VISTA la circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11.2.1991, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le modalità di funzionamento della Centrale dei rischi;

VISTO il Memorandum d'intesa del 20 febbraio 2003 tra le Banche centrali di Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, che disciplina lo scambio di informazioni tra le Centrali dei rischi di tali Paesi al fine di renderle disponibili ai rispettivi intermediari partecipanti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del testo unico bancario, tutti i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che rientrano tra questi anche i dati della Centrale dei rischi, acquisiti in forza della previsione contenuta nell'articolo 51 del testo unico bancario, ai sensi del quale le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto; nonché delle previsioni contenute negli articoli 66, commi 1 e 2, e 107, comma 3 del testo unico bancario che conferiscono alla Banca d'Italia analogo potere regolamentare in materia di gruppi bancari e di intermediari iscritti all'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico bancario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs n.58/1998, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che rientrano tra questi anche le informazioni sugli accessi alla Centrale dei rischi effettuati ai sensi dell'art. 187 *octies*, comma 4, lett. e) del d.lgs n. 58/1998, espressamente richiamato anche nell'articolo 115, comma 1, lett. *c-bis*), dello stesso d.lgs n.58/1998;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nell'ambito della collaborazione tra le Autorità, tutti i dati comunicati da un'Autorità all'altra restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;

CONSIDERATO che occorre individuare e definire congiuntamente tra Banca d'Italia e CONSOB i tempi e le modalità tecnico-organizzative con cui la CONSOB realizza la connessione telematica che le consente di accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'articolo 20 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di collaborazione fra le Autorità;

Tutto ciò visto e considerato

la BANCA D'ITALIA e la CONSOB

stipulano il protocollo d'intesa di seguito redatto, del quale formano parte integrante il preambolo e tutti i documenti allegati.

Articolo 1

Contenuto del protocollo

Il protocollo disciplina l'accesso della CONSOB ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, in esecuzione dell'articolo 187 *octies*, comma 4, lett. e), d. lgs. n. 58/1998.

Articolo 2

Accesso

1. La CONSOB accede ai dati della Centrale dei rischi in modo interattivo, nel rispetto dell'architettura dell'Archivio e senza arrecare pregiudizio al complessivo regolare funzionamento del servizio centralizzato dei rischi.
2. L'accesso avviene per mezzo di un'applicazione residente sui sistemi elaborativi della Banca d'Italia. L'abilitazione all'accesso viene rilasciata dalla Banca d'Italia ai singoli soggetti nominativamente indicati dalla CONSOB.

Articolo 3

Finalità della consultazione

La CONSOB consulta i dati e se ne avvale per le finalità istituzionali previste dagli artt. 187 *octies*, commi 1 e 2 e 115, comma 1 del d. lgs. n. 58/1998.

Articolo 4

Dati consultabili

1. I dati oggetto di consultazione sono quelli forniti all'Archivio dalle banche e dagli intermediari finanziari (intermediari partecipanti) tenuti alle segnalazioni in forza della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11.2.1991, e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con le modalità nella stessa indicate.
2. Le segnalazioni sono effettuate dagli intermediari partecipanti con cadenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento e rappresentano le posizioni di rischio della clientela, tenuto conto dei criteri di segnalazione e dei limiti di censimento stabiliti dalla suddetta circolare. La responsabilità circa la veridicità e la correttezza dei dati ricade in via esclusiva sugli intermediari partecipanti, cui compete la valutazione dell'esistenza dei presupposti della segnalazione e della classificazione delle singole operazioni in base ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento, nonché l'effettuazione delle eventuali rettifiche dei dati errati.
3. Sono oggetto di consultazione anche i dati che la Centrale dei rischi della Banca d'Italia riceve dalle altre Centrali dei rischi pubbliche europee attraverso il cosiddetto "regular exchange of data" previsto dal Memorandum d'intesa del 20 febbraio 2003.

Articolo 5

Segretezza e riservatezza dei dati

1. La Banca d'Italia e la CONSOB prendono atto che tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano in possesso in attuazione del presente protocollo restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.
2. La CONSOB prende atto inoltre che i dati contenuti nella Centrale dei rischi, in quanto dati personali, hanno carattere riservato e il loro trattamento è soggetto alle disposizioni del d. lgs. n. 196/2003.

Articolo 6

Poteri e obblighi della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia assicura alla CONSOB l'accesso ai dati della Centrale dei rischi nel rispetto dei livelli di servizio descritti nell'omonimo documento "*Livelli di servizio*" allegato al presente protocollo.
2. La Banca non risponde di eventuali malfunzionamenti o sospensioni della rete. In caso di malfunzionamento o sospensione della rete prolungato o comunque incompatibile con le esigenze indicate dalla CONSOB, la Banca d'Italia evade nei tempi tecnici necessari eventuali richieste di consultazione dei dati contenuti nella Centrale dei rischi fornendo le informazioni su supporto informatico.
3. La Banca non risponde di temporanee sospensioni del servizio anche connesse ad esigenze di manutenzione o di aggiornamento dell'Archivio, nonché a temporanei malfunzionamenti dell'applicazione salvo i casi di dolo o colpa grave.
4. La Banca d'Italia costituisce l'interlocutore unico per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla interpretazione e alla correttezza delle segnalazioni effettuate dagli intermediari. La Banca d'Italia effettua le verifiche che si rendano necessarie e comunica alla CONSOB l'esito delle stesse.

Articolo 7

Poteri e obblighi della CONSOB

1. La CONSOB ha accesso ai dati della Centrale dei rischi così come presenti nel relativo Archivio nel momento in cui l'interrogazione viene elaborata e può richiedere alla Banca d'Italia chiarimenti attinenti alle segnalazioni effettuate dagli intermediari.
2. La CONSOB garantisce il rispetto da parte dei propri dipendenti di tutte le misure tecnico-organizzative poste a presidio della sicurezza dei sistemi informativi della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e della segretezza e riservatezza dei dati della medesima Centrale entrati nella sua disponibilità, nonché delle procedure amministrative e informatiche da essa autonomamente adottate per la custodia e il trattamento dei dati stessi.

Articolo 8

Responsabilità

1. La CONSOB risponde, ove risulti giuridicamente responsabile, di eventuali danni derivanti dall'illegittima consultazione dell'Archivio o dall'illegittimo accesso ai dati ivi contenuti posti in essere a mezzo del collegamento telematico di cui al presente protocollo, ovvero derivanti dall'illegittimo utilizzo dei dati medesimi.

Articolo 9

Registrazione degli accessi

1. La Banca d'Italia, al fine di assicurare il corretto trattamento di tutti i dati censiti nella Centrale dei rischi, tiene traccia di ciascuna interrogazione effettuata anche dalla CONSOB; a tal fine, registra in un proprio archivio dedicato i principali parametri di tutte le consultazioni effettuate dai dipendenti della CONSOB autorizzati, garantendo il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza delle informazioni contenute in tale archivio. Dette informazioni sono accessibili on-line da parte dei funzionari della Banca e della CONSOB a ciò specificamente autorizzati.
2. La Banca d'Italia, ove riscontri o abbia il fondato sospetto di violazioni della segretezza dei dati della Centrale dei rischi ai quali anche la CONSOB abbia avuto accesso, ne informa prontamente il Presidente della CONSOB per gli accertamenti di competenza.

3. Nel caso in cui la CONSOB riscontri o abbia il fondato sospetto della illegittima divulgazione della notizia del proprio accesso a specifici dati della Centrale dei rischi, ne informa prontamente il Governatore della Banca d'Italia per gli accertamenti di competenza.

Articolo 10

Accesso ai sistemi informativi della Banca d'Italia

1. La CONSOB accede ai sistemi informativi della Banca attraverso un'apposita connessione telematica che si avvale dell'impiego della rete Internet e di strumenti tecnico-organizzativi finalizzati a garantire la sicurezza del collegamento, anche sotto il profilo della riservatezza delle informazioni scambiate.
2. I singoli dipendenti della CONSOB autorizzati all'accesso vengono identificati e autenticati attraverso certificati elettronici resi disponibili dalla Banca.
3. La CONSOB, quale ente terzo interessato, e i dipendenti da essa designati, quali titolari dei certificati elettronici, rispettano gli obblighi previsti dallo specifico "*Manuale*" fornito dalla Banca d'Italia e allegato in copia al presente protocollo, in cui sono altresì descritti gli obblighi cui è tenuta la Banca d'Italia quale ente certificatore, le caratteristiche tecnologiche e organizzative del servizio di certificazione svolto e le procedure da seguire per la prima emissione e per la revoca dei certificati.
4. L'accesso ai sistemi informativi della Banca d'Italia avviene da postazioni di lavoro in uso esclusivo della CONSOB sulle quali sono installati dei componenti hw/sw forniti dalla Banca d'Italia finalizzati all'utilizzo dei certificati elettronici nonché all'instaurazione di una connessione telematica protetta fra il posto di lavoro CONSOB e l'applicazione. Le caratteristiche dei citati componenti e le relative modalità di installazione sono descritte nel documento "*Infrastruttura per il collegamento telematico*" allegato al presente protocollo.

Articolo 11

Accesso all'applicazione

1. L'accesso della CONSOB ai dati della Centrale dei rischi avviene attraverso un'applicazione interattiva residente sui sistemi elaborativi della Banca d'Italia e il cui funzionamento è descritto nel documento "*Caratteristiche e funzionamento dell'applicazione*" allegato al presente protocollo.
2. I singoli dipendenti della CONSOB autorizzati accedono all'applicazione identificandosi attraverso il meccanismo di autenticazione descritto nel documento "*Regole per il rilascio e l'utilizzo di userid e password*" allegato al presente protocollo, in cui sono altresì disciplinati le procedure e i principi che regolano il rilascio delle abilitazioni e la gestione delle credenziali.

Articolo 12

Contenuto delle interrogazioni

1. Il contenuto delle interrogazioni effettuabili dalla CONSOB è disciplinato dall'allegato "*Caratteristiche e funzionamento dell'applicazione*". Per ogni nominativo di interesse la CONSOB accede ai dati riguardanti:
 - a) le informazioni anagrafiche;
 - b) le informazioni di legame;
 - c) la posizione di rischio;
 - d) i dati di importo che la Centrale dei rischi della Banca d'Italia riceve dalle altre Centrali dei rischi pubbliche dell'Unione Europea;
 - e) le informazioni di evento;
 - f) il numero di prime informazioni.

2. Le informazioni sulla posizione di rischio di ciascun nominativo di interesse possono essere ottenute con il massimo dettaglio disponibile negli archivi della Centrale dei rischi (“posizione di rischio analitica” in cui le informazioni sono articolate per intermediario segnalante, categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dato) ovvero nelle seguenti forme aggregate appositamente predisposte dalla Banca d'Italia:

- a) “posizione di rischio sintetica”, in cui le informazioni sono articolate per singolo intermediario, per categorie di censimento e per classi di dato;
- b) “posizione di rischio analitica sistema”, in cui le informazioni sono articolate per categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dato;
- c) “posizione di rischio sintetica sistema”, in cui le informazioni sono articolate unicamente per categorie di censimento e per classi di dato.

Articolo 13

Oneri e costi

1. I costi di impianto sostenuti dalla Banca d'Italia per permettere l'accesso della CONSOB ai dati della Centrale dei rischi secondo le modalità descritte nel presente protocollo restano a carico della Banca stessa.
2. Gli oneri e i costi gestionali di natura ordinaria che la Banca d'Italia e la CONSOB sostengono in relazione al presente protocollo restano a carico dell'Autorità che li sostiene.
3. Eventuali ulteriori oneri e costi di natura straordinaria formeranno oggetto di specifica intesa tra la Banca e la Commissione.

Articolo 14

Presidi di gestione

1. Le eventuali esigenze e problematiche tecnico-amministrative relative all'accesso della CONSOB ai dati della Centrale dei rischi saranno convogliate presso unità organizzative incaricate, una per ogni ente, di svolgere il ruolo di “presidi di gestione”. Esse vengono così individuate:
 - per la Banca d'Italia, la Divisione Centrale dei rischi del Servizio Informazioni Sistema Creditizio
 - per la CONSOB, l'Ufficio Analisi Finanziaria della Divisione Emittenti.
2. Tra i compiti delle menzionate strutture rientrano, a mero titolo esemplificativo, quelli di adoperarsi per la rimozione di inconvenienti tecnico-amministrativi che dovessero verificarsi nel colloquio, fornire i chiarimenti necessari relativi alle modalità di redazione ed invio delle segnalazioni, organizzare il collaudo delle applicazioni nei casi di modifica delle stesse o dei contenuti informativi. Tali strutture promuovono altresì riunioni, anche a carattere periodico, finalizzate a monitorare l'attuazione del presente protocollo e assicurarne nel tempo la coerenza con le esigenze degli enti firmatari.

Articolo 15

Corrispondenza e logistica

1. Gli indirizzi da utilizzare per la corrispondenza inerente all'attuazione del presente protocollo sono:
 - per la Banca d'Italia, Via Nazionale, 91 - 00184 Roma;
 - per la CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma.
2. Il presidio di gestione della Banca d'Italia è ubicato presso il Centro “D. Menichella”, Largo G. Carli, 1 - 00044 Frascati (Roma).

3. Il presidio di gestione della CONSOB è ubicato presso la sede di Roma della Consob – Via G. B. Martini, 3 – 00198 Roma.

Articolo 16

Durata del protocollo e procedure di modifica

1. Il presente protocollo è valido a tempo indeterminato, fino a consensuale modifica o revoca dello stesso. Ciascuna delle Autorità firmatarie potrà inoltre recedere dall'accordo al sopravvenire di disposizioni legislative, nazionali o comunitarie con esso incompatibili.
2. Al fine di snellire l'iter procedurale relativo a modifiche di carattere esclusivamente tecnico-operativo, volte ad assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse oppure rispondenti a esigenze di correttezza o di adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte, gli allegati al presente protocollo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Autorità ritenendosi a ciò delegati i responsabili delle rispettive strutture competenti.
3. Il presente protocollo potrà essere integrato, di comune accordo tra le due Autorità, mediante scambio di lettere ufficiali.

Articolo 17

Norma transitoria

1. L'accesso telematico previsto nel presente protocollo avrà inizio a partire dalla data individuata di comune accordo dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB non appena saranno terminati gli interventi sulle procedure necessari per consentire l'accesso.
2. Fino alla data di cui al comma 1, la Banca d'Italia evaderà eventuali richieste di consultazione dei dati contenuti nella Centrale dei rischi da parte della CONSOB fornendo le informazioni su supporto informatico.

Sono allegati al protocollo i seguenti documenti:

1. Livelli di servizio;
2. Manuale d'uso per il servizio di certificazione delle chiavi pubbliche;
3. Infrastrutture per il collegamento telematico;
4. Caratteristiche e funzionamento dell'applicazione;
5. Regole per il rilascio e l'utilizzo di userid e password.

Roma, 31-10-2007

Per la Banca d'Italia

Il Governatore
Mario Draghi

Per la CONSOB

Il Presidente
Lamberto Cardia